

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'Ordinamento Militare, di seguito nominato "Codice", e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha introdotto l'articolo 2197-ter.1 nel Codice;
- VISTO** l'articolo 2197-ter.1, comma 1, del Codice, che prevede per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare, riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per le professioni sanitarie, come indicato al comma 2;
- VISTO** il comma 3-bis dell'articolo 2197-ter.1 del Codice, che prevede che, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti non coperti con il concorso di cui al comma 1 sono ripartiti per Forza armata per l'anno 2021;
- VISTA** la legge 4 aprile 2025, n. 42, recante "Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", che con l'art. 9, comma 1, lettera d) introduce il comma 3-ter all'articolo 2197-ter.1 del Codice;
- VISTO** l'articolo 2197-ter.1 comma 3-ter, del Codice, che prevede la ripartizione per Forza armata dei posti non coperti dal concorso straordinario per titoli per il reclutamento nel ruolo dei marescialli di cui al comma 3-bis;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale per il personale militare in data 10 dicembre 2020 nr. 0480569, che bandisce il concorso di cui al comma 1 dell'articolo 2197-ter.1 del Codice;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale per il personale militare in data 24 dicembre 2021 nr. 0549921, che bandisce il concorso di cui al comma 3-bis dell'articolo 2197-ter.1 del Codice;
- VISTA** la graduatoria finale di merito per l'Esercito italiano approvata con il Decreto del Direttore Generale per il personale militare in data 16 dicembre 2022 nr. 0752909, con la quale è dichiarato un numero complessivo di 6 vincitori per gli 8 posti messi a concorso;
- VISTA** la graduatoria finale di merito per la Marina militare approvata con il Decreto del Direttore Generale per il personale militare in data 2 novembre 2022 nr. 0643469, con la quale è dichiarato un numero complessivo di 2 vincitori per i 4 posti messi a concorso;

- VISTA** la graduatoria finale di merito per la Aeronautica militare approvata con il Decreto del Direttore Generale per il personale militare in data 2 novembre 2022 nr. 0643470, con la quale è dichiarato un numero complessivo di 2 vincitori per i 4 posti messi a concorso;
- TENUTO CONTO** che ad esito delle procedure concorsuali per il reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli di cui all'articolo 2197-ter.1, comma 3-bis del Codice, risultano complessivamente n. 6 posti non coperti, rispettivamente 2 posti per l'Esercito italiano; 2 posti per la Marina militare e 2 posti per l'Aeronautica militare;
- ATTESA** la necessità che sia data attuazione al citato comma 3-ter dell'articolo 2197-ter.1 del Codice mediante concorso da bandire per il 2024;
- CONSIDERATO** che la ripartizione dei predetti posti per Forza armata è stabilita in base alle consistenze di personale come determinate per l'anno 2024 dal decreto interministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2207 Codice in data 7 maggio 2025;
- VALUTATE** le esigenze operative e organiche di ciascuna Forza armata;

D E T E R M I N A

1. Al fine di procedere al reclutamento a nomina diretta, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli di cui all'articolo 2197-ter.1, comma 3-ter, i 6 posti complessivi da mettere a concorso nell'anno 2024 sono ripartiti tra le Forze armate come di seguito:
 - a. Esercito italiano: n. 4;
 - b. Marina militare: n. 1;
 - c. Aeronautica militare: n. 1.Nell'ambito dei posti di cui sopra, ciascuna Forza armata provvederà a indicare le esigenze dei posti riservati ad ogni professione sanitaria.
2. I posti eventualmente non coperti per mancanza di vincitori in una delle professioni sanitarie previste nel bando potranno essere devoluti in aumento al numero dei posti riservati ad altra professione sanitaria ove risultino candidati idonei ma non vincitori nella stessa Forza armata, secondo i criteri stabiliti nel bando.
3. Qualora risultassero ancora posti non coperti presso una Forza armata per mancanza di vincitori, questi potranno essere devoluti in aumento al numero dei posti riservati alle altre Forze armate ove risultino candidati idonei ma non vincitori, secondo i criteri stabiliti nel bando.

Roma,

Generale Luciano PORTOLANO

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.